

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n.81/40136/2010

**OGGETTO: COMUNE DI VISCHE - PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE
PARZIALE N. 18 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Parziale n. 18 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Vische, con deliberazione del C.C. n. 14 del 22/09/2010, trasmesso alla Provincia in data 06/10/2010 ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

(Prat. n. 120/2010)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 18 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 14 del 22/09/2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'aumento della superficie fondiaria dell'ambito *RE07* (Residenziale di completamento) e la riduzione dell'indice fondiario;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 18 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Vische con deliberazione C.C. n. 14 del 22/09/2010, le seguenti osservazioni:
 - 1) la previsione di ampliare la superficie fondiaria dell'area *RE07* (residenziale di completamento) di 1.100 mq e la contestuale riduzione dell'indice fondiario da 0,7 mc/mq a 0,6 mc/mq, parrebbe non sufficiente a mantenere invariata la capacità insediativa residenziale del Piano vigente; infatti si genererebbe un incremento della cubatura di 154,7 mc. Per completezza si rammenta, ai sensi dall'art. 17 della L.R. 56/'77 e s.m.i. che non è consentito con lo strumento della Variante parziale incrementare la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore, salvo per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti con capacità insediativi esaurita, in caso contrario la Variante si configura come strutturale;
 - 2) fatto salvo quanto sopra riportato, si segnala inoltre che:
 - ?? il lotto di espansione (che è caratterizzato dal medesimo acronimo *RE07*) determina un'area interclusa *TA*, che per la sua posizione è soggetta a elevati fattori di pressione per una successiva trasformazione verso il residenziale, generando, potenzialmente un ulteriore consumo di suolo libero;
 - ?? la particolare collocazione del lotto prescelto, presuppone che l'accesso avvenga dalla prospiciente strada provinciale in corrispondenza di una curva a discapito della sicurezza, mentre, sarebbe più appropriato organizzare la viabilità di accesso dalla strada comunale adiacente;
 - 3) in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che nell'allegato II, della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) è citato: "Nei casi di esclusione.....le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo".
Alla luce di quanto sopraccitato, si suggerisce di valutare se la variazione al Piano può essere ricondotta ai casi d'esclusione dalla procedura di VAS, previsti nella D.G.R. sopraccitata, riportando nell'Atto deliberativo d'approvazione della Variante in oggetto l'eventuale esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni;
 - 4) è opportuno dichiarare la compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Si rammenta che ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta il contestuale controllo di compatibilità con il Piano sopraccitato;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la

compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Vische la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 03/11/2010

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale